

Conciliazione. Il Tribunale di Roma

La Pa che ignora la mediazione rischia il danno erariale

Marco Marinaro

La pubblica amministrazione che scelga di tenere una condotta «agnostica, immotivatamente anodina e deresponsabilizzata» rispetto ad una proposta conciliativa del giudice o all'invio in mediazione espone potenzialmente la stessa a danno erariale. Perviene a queste conclusioni il Tribunale di Roma (estensore Moriconi) con un'ordinanza del 22 giugno 2015 riprendendo e rafforzando un orientamento espresso in controversie analoghe. L'obiettivo è evitare che le Pa ignorino gli strumenti conciliativi sia giudiziali sia stragiudiziali, sul presupposto che soltanto con una sentenza possano evitare potenziali rischi di danno erariale rispetto a eventuali accordi che definiscano consensualmente la lite, sia pur sulla base di una proposta giudiziale o di un percorso mediativo demandato dal giudice.

La controversia riguarda il risarcimento dei danni derivanti dal mancato corretto funzionamento dell'impianto di sollevamento delle acque reflue in occasione di forti piogge. Il consulente tecnico (Ctu) nominato dal tribunale ha stimato i danni in 60mila euro: dopodiché il giudice ha proposto in via conciliativa il versamento di 40mila euro e ha disposto anche lo svolgimento della mediazione, qualora le parti non dovessero giungere ad un accordo sulla base della proposta conciliativa. E qui il giudice rimarca con forza che «l'eventuale deprecata scelta di una condotta agnostica, immotivatamente anodina e deresponsabilizzata dell'amministrazione pubblica potrebbe esporre a danno erariale sotto il profilo

delle conseguenze del mancato accordo sulla proposta del giudice e/o dell'invio in mediazione comparativamente valutato rispetto al contenuto della sentenza. Conseguenze che, in relazione alle circostanze del caso concreto, sarebbe doveroso segnalare agli organi competenti (Corte dei Conti)».

Ciò non esclude secondo quanto chiarito nell'ordinanza anche la possibile valutazione della condotta processuale ai fini della condanna alle spese nel caso di proposta conciliativa della parte (articolo 91, comma 1, Il parte, Codice di procedura civile) e della responsabilità aggravata (articolo 96, comma 3,

PARTECIPAZIONE EFFETTIVA

Il magistrato della Capitale ha anche precisato che le parti non possono limitarsi a intervenire alla sessione informativa

(Codice di procedura civile).

In relazione alla mediazione demandata l'ordinanza ribadisce inoltre che è richiesta l'effettiva partecipazione al procedimento, nel senso che le parti non debbono arrestarsi alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori debbono essere presenti personalmente. Tant'è che la mancata partecipazione (o l'irrituale partecipazione) senza giustificato motivo, oltre a poter attirare, secondo una diffusa interpretazione giurisprudenziale, alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

